Rep. n. 98
27/12/2016

CONTRATTO QUADRO-ACCORDO DI COOPERAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, EDUCAZIONE E RICERCA IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

TRA

La Direzione Generale Educazione e Ricerca

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

E

L'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte

VISTI gli articoli 117 e 118 del Titolo Quinto della Costituzione della Repubblica Italiana,

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte rogato con atto 5 giugno 2013 Notaio Fabrizio Cappuccio in Roma, via del Corso 303, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma-3 il 19 giugno 2013 al n. 16404 serie 1T;

VISTO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

PREMESSO CHE

1. la Direzione Generale Educazione e Ricerca, ai sensi dell'art. 13 comma 2, lettera d), del D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171, come convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione, e che ai sensi del disposto di cui alla lettera h) del richiamato art. 13, secondo comma, la stessa Direzione Generale Educazione e Ricerca promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, ai sensi del predetto Statuto art. 2, svolge, fra l'altro, attività relative ai beni archeologici e artistici; promuove studi intesi a individuare nel patrimonio archeologico e artistico europeo valori che sostengano la formazione di un processo identitario comune.
A titolo esemplificativo e non esaustivo per il miglior raggiungimento degli scopi sopra indicati e per il perseguimento di tali fini l'Istituto:

- concede assegni di ricerca e borse di studio;
- cura e promuove pubblicazioni, periodiche ed occasionali, rivolte all'archeologia, storia dell'arte, storia dell'architettura, paesaggio, storia della tutela del patrimonio culturale;

- elabora progetti, e d'intesa con gli organi competenti assicura il coordinamento e l'organizzazione di scavi archeologici, restauri, mostre, iniziative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, attività editoriali, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani di informazione;
- promuove ed elabora studi di archeologia preventiva, e ne cura l'eventuale applicazione di cantiere;
- promuove ed elabora in funzione preventiva rilievi critici dei complessi monumentali;
- organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione nelle materie statutarie
- progetta ed organizza convegni scientifici, conferenze e seminari, viaggi di studio e visite, rivolti sia a specialisti sia al più vasto pubblico,
- collabora con le istituzioni pubbliche e con soggetti privati prestando la propria competenza e la propria attività per la conoscenza, la tutela, la gestione, la valorizzazione del patrimonio culturale.

[...]

CONSIDERATO CHE

I. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. reca "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

II. la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione attraverso cui più amministrazioni pubbliche o private riconosciute dal diritto pubblico e senza fini di lucro assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

III. I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato senza fini di lucro, nonché le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, che sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE;

IV. I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

V. Le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un'attività di interesse comune, ove necessario anche di reciproca consulenza, coerente con le finalità istituzionali di entrambe;

VI. Le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e specificamente disciplinati dai protocolli esecutivi sottoposti all'approvazione delle parti che sottoscrivono il presente accordo a mezzo di semplice corrispondenza ordinaria;

VII. L'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte è stato istitutito con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 n. 1895 e successiva legge 15 gennaio 1922 n. 10 che ne ha riconosciuto personalità giuridica e la qualità di ente pubblico non economico, trasformatosi in ente privato per atto Notaio Lionello Anderlini di Roma in data 17 aprile 2003, rep. N. 470224/27954, registrato a roma il 5 maggio 2003 e con primo statuto assunto per atto Notaio Maria Emanuela Vesci di Roma in data 30 maggio 2012 repertorio n. 35949/14612 registrato a Roma il 7 giugno 2012, in attuazione del decreto legislativo 419/99, trasformato in ente privo di scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di dicembre, nella sede della Direzione Generale Educazione e Ricerca

tra

la **Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** - (di seguito denominato più brevemente **MiBACT-DGER**) – C. F. 97831180589, in persona del Direttore Generale Arch. Francesco Scoppola, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Direzione Generale in Roma, Via Milano n. 76;

e

l'**Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte** - (di seguito denominato più brevemente **INASA**) - C.F. 02986660583, Patita I.V.A. 01145741003, in persona del Presidente Prof. Adriano La Regina, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Istituto, in Roma. Piazza San Marco 49;

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

1 Il MiBACT-DGER e l'INASA concordano di gestire nelle forme della cooperazione reciproca la presente intesa aperta – accordo di programma al fine di assicurare l'implementazione e la gestione di singole iniziative che potranno essere di volta in volta definite a mezzo di semplice corrispondenza, richiamando il presente accordo di cooperazione;

2 Il prodotto dei lavori congiunti, entrerà a far parte del sistema dei portali tematici afferenti ad entrambe le parti;

le parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione scientifica sui temi di ricerca che riguardano la documentazione per la ricostruzione della storia artistica della tutela e della gestione del patrimonio culturale:

- a promuovere e sostenere l'organizzazione di seminari e convegni scientifici;

- a promuovere e sostenere la pubblicazione dei risultati delle ricerche, anche on line;

CAPO II

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 2

(Obblighi delle Parti)

1 La DGER e l'INASA si impegnano, ciascuno attraverso le proprie risorse umane e strumentali, allo svolgimento dei servizi di interesse comune di cui al precedente Articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, e allo scambio di informazioni necessarie a promuovere le finalità del presente Accordo.
2 Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione dell'intesa stessa. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le parti, da precisare di volta in volta.
3 Le parti collaboreranno a progetti di comune interesse organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Art. 3

(Modalità di Collaborazione)

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante della presente Convenzione - e compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, la DGER e l'INASA potranno definire, concordemente, temi specifici di ricerca e formazione nonché di collaborazione tecnologica che prevedano la sperimentazione di soluzioni innovative nell'ambito della gestione dei sistemi informatici, della organizzazione e diffusione di informazioni in rete, della progettazione, sviluppo e gestione di applicazioni web, della sicurezza delle informazioni e dei servizi di rete anche per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi informativi. Senza per questo voler escludere, ove possibile, la realizzazione di pubblicazioni a stampa da destinare prioritariamente alla distribuzione gratuita alle biblioteche e agli istituti di formazione, educazione e ricerca.

- La DGER potrà mettere a disposizione le risorse archivistiche e digitali delle quali il MiBACT sia in possesso nonché le competenze maturate in materia di standard e di metadati descrittivi che dovranno sempre corredare i singoli oggetti digitali. I progetti e le eventuali campagne di digitalizzazione da realizzare sulla base del presente accordo dovranno adottare tali standard e metadati in modo da garantire l'interoperabilità con i Portali tematici ad essi afferenti, di cui verranno contestualmente ad arricchire i contenuti.
- A tale scopo la DGER si impegna a sostenere i costi di reingegnerizzazione, di hosting, di manutenzione e gestione che dovessero risultare a carico dell'INASA, con pattuizioni singole o annuali, anche forfettarie per ogni singolo obiettivo, a fronte delle attività svolte per il periodo di durata della presente convenzione.
- L'INASA si impegna a contribuire con proprie risorse umane e strumentali all'implementazione del Portale, anche mediante il conferimento di incarichi specifici a personale appositamente selezionato e consentire al personale indicato dal MiBACT l'accesso alle proprie strutture, nel rispetto degli obblighi di riservatezza che verranno concordati tra le parti;
- Le parti promuoveranno iniziative di promozione e valorizzazione del Portale, attraverso, seminari, convegni, pubblicazioni, individuando ciascuna le risorse, umane, strumentali di volta in volta necessarie, nei limiti delle disponibilità finanziarie caso per caso reperibili.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 4

(Strumenti di consultazione e controllo)

1 La DGER e l'INASA consentiranno l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento delle attività programmate in attuazione del presente accordo e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati, secondo le modalità previste nei protocolli esecutivi di volta in volta definiti per corrispondenza ordinaria.

Art. 5

(Obblighi di riservatezza)

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata. In esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs. 196/03 s.m.i..

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'acceso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotte ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

Art. 6

(Decorrenza e durata dell'Accordo di cooperazione)

1 La durata del presente Accordo di cooperazione è stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde espressa volontà delle parti. In assenza di disdetta con almeno sei mesi di anticipo sulla sua scadenza naturale la pattuizione si intende tacitamente rinnovata, una o più volte, per la durata di quattro anni ulteriori.

2 La realizzazione del presente accordo verrà sottoposta a verifica periodica del progresso della prevista attività tramite una commissione mista fra la DGER e l'INASA, i cui componenti saranno nominati in pari numero da ciascuna delle parti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente convenzione tra le Parti contraenti, si fa rinvio a quanto previsto dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente Accordo in quanto compatibili.

In caso di acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività ricomprese nella presente convenzione sono, dalle Parti, applicate tutte le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo comunque procedure nel rispetto del principio della concorrenza.

Art. 8

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano nel Foro di Roma la competenza per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n, 241 s.m.i.

Art.9

La registrazione è dovuta in caso d'uso e l'onere farà carico alla parte che la richiederà; le spese di bollo sono a carico della DGER.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale Educazione e Ricerca

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Arch. Francesco Scoppola

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte

Prof. Adriano La Regina